



Istituto Comprensivo Statale "Sabatino Minucci"

Via Domenico Fontana n°136 – 80128 NAPOLI - tel. e fax 081 546 34 43

Napoli, li 07 settembre 2017

I. C. "SABATINO MINUCCI" – NAPOLI
Prot. 0003993 del 07/09/2017
06-09 (Uscita)

Al **Personale Docente e ATA**
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Sabatino Minucci"
LORO SEDI

e

agli **Alunni**
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Sabatino Minucci"
ALBI

e

ai **Detentori della potestà genitoriale,**
ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari
degli Alunni dell'Istituto Comprensivo
"Sabatino Minucci"
ALBI

OGGETTO: *regolamento per la vigilanza degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale "Sabatino Minucci" di Napoli.*

Premesso che:

- il quadro normativo vigente (Testo unico – D. Lgs n° 297/94, art. 10; D.P.R. n° 275/99 artt. 3, 4 e 8; CCNL 2006-09, Codice Civile: artt. 2047 e 2048 – Legge 11 luglio 1980, n° 312), assegna alla Scuola, al Dirigente scolastico ed al Personale Docente ed Ata, ciascuno secondo le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo di affidamento;
- la giurisprudenza prevede, in particolare, che l'obbligo si estenda dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali dell'Istituto a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5 settembre 1986, n° 5424), comprendendo il periodo destinato alla pausa didattica (cfr. Cass. 28 luglio 1972, n° 2590; Cass. 7 giugno 1977, n° 2342) ed in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4 marzo 1977, n° 894);
- la Corte dei Conti, sez. III, 19 febbraio 1994, n° 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio;

si ritiene doveroso restituire l'ordinamento che segue, teso a marcare il confine di responsabilità connesso alla vigilanza dei minori in oggetto, oltre il quale si configura l'ipotesi di *culpa in vigilando*, che il suindicato assetto normativo pone in capo al personale scolastico.

Accoglienza e vigilanza

In ossequio all'art. 29, comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009 *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. Peraltro, si rammenta che in forza dello stesso C.C.N.L. 2006/2009, i collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti del pubblico e degli alunni.

Durante l'orario di servizio in classe non è consentito ai docenti allontanarsi dalla propria aula lasciando da soli gli alunni, se non per gravissimi, eccezionali ed improcrastinabili motivi e per tempi brevissimi. In tali casi straordinari, il docente affida gli alunni al collaboratore scolastico del piano, che provvede temporaneamente alla loro sorveglianza.

Sostituzioni di docenti assenti

Considerato che la vigilanza e la tutela degli alunni sono prioritari rispetto a qualsiasi altra situazione o esigenza didattica, in caso di assenza di un docente ed in mancanza di disponibilità di altri docenti, si procederà al frazionamento della classe, assegnando gruppi di alunni a docenti già impegnati in altra classe, nel rispetto della capienza massima dell'aula.

Il docente collaboratore del Dirigente o, in sua assenza, il docente Funzione strumentale (AREA 2- Supporto allo sviluppo professionale ed al lavoro dei docenti Funzione strumentale), ed in subordine il docente presente con maggiore anzianità di servizio, dà disposizioni per la corretta esecuzione di tale direttiva.

Cambio aula al termine dell'ora di lezione

I docenti avranno cura di effettuare il cambio d'aula nel tempo più breve possibile per evitare di lasciare gli alunni privi della doverosa vigilanza.

Spostamento alunni in palestra/laboratori

Gli alunni devono attendere nell'aula l'arrivo del docente ed in nessun caso devono raggiungere la palestra e/o i laboratori senza essere accompagnati dal docente in servizio, il quale sin dalla prima ora preleverà gli alunni nella loro aula e li riaccompagnerà nella loro aula al termine delle attività svolte in palestra e/o nei laboratori, prima dell'inizio dell'ora successiva.

Colloqui con i genitori

Gli estranei non possono accedere alle aule, ai laboratori, alla palestra. Per comunicazioni urgenti ai propri figli, i genitori possono rivolgersi ai collaboratori scolastici addetti all'accoglienza

del pubblico.

I docenti non possono convocare e ricevere i genitori degli alunni durante l’orario di servizio in classe. A nessun genitore, in alcun caso, è consentito recarsi a colloquio con i docenti nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche.

I colloqui devono svolgersi esclusivamente nei locali all’uopo predisposti in sede centrale e nelle sedi dipendenti.

Compresenza con Esperti

Qualora sia prevista in orario curricolare la presenza di estranei in qualità di “esperti”, a supporto dell’attività didattica, tali “esperti” permarranno nei locali scolastici per il solo tempo necessario all’intervento didattico. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio, il quale è tenuto alla compresenza con l’esperto per tutta la durata dell’intervento.**

Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvana Renzulli**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93